TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 39

T. U. 1923, art. 39, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno dalla data suddetta. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal giovedi' precedente l'elezione fino al giorno e nel giorno stesso dell'elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti l'elezione e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal decimo giorno antecedente dente l'elezione, almeno dalle ore 9 alle 19.

nel giorno della votazione l'ufficio dovra' essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a 3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del re deve procedere per citazione direttissima.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-39-t-u-1923-art-39-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it